



CAPITOLATO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
(CODICE CIG ???)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto di tipo elettronico al personale dipendente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e che svolgono le attività previste dall'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122 del Ministero dello Sviluppo Economico.

ART. 2 – REQUISITI DITTA AFFIDATARIA

A) REQUISITI GENERALI

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

B) REQUISITI SPECIALI

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

1.1 Requisito di idoneità

a) Per le imprese che svolgono servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, iscrizione alla CCIAA o al Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto della procedura. L'operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



1.2 Requisito di capacità economica e finanziaria

b) Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria:

- l'operatore economico deve rivestire necessariamente la forma di società di capitali, con un capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro;
- il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.;
- aver conseguito un fatturato minimo annuo negli ultimi due esercizi finanziari pari al doppio del valore stimato posto a base della presente procedura, iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita:

- mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

1.3 Requisito di capacità tecnica e professionale

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata per il settore inerente la presente procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

1.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le società che svolgono servizi sostitutivi di mensa, il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA o al Registro delle Imprese di cui al punto 1.1 lett. a) deve essere posseduto da:



- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 1.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale.

1.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nella CCIAA o nel Registro delle Imprese di cui al punto 1.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo stimato dell'affidamento è di euro ottantaseimila (86.000/00), Iva di legge esclusa.

ART. 5 - VALORE FACCIALE DEL BUONO

Il prezzo del pasto è fissato in € 12,00 Iva di legge esclusa; il buono, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017 n.122 del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà avere dunque un valore facciale di € 12,00 Iva di legge esclusa.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, Roma.

ART. 7 - MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO



La ditta si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni pasto sulla base dell'ordine dell'Ente.

La ditta si impegna ad accettare l'ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno dei buoni pasto fissato dall'Ordine.

La ricarica delle tessere elettroniche dovrà essere eseguita entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dai competenti uffici dell'Ordine. In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel successivo art. 8.

La società si impegna a sostituire i buoni non utilizzati entro la data di validità.

Le note di credito saranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta affidataria provvederà all'effettuazione di un accredito di pari importo, a favore dell'Ordine.

ART. 8 - RITARDATA O IRREGOLARE CONSEGNA DEI BUONI – PENALI

In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto all'Ordine, la ditta affidataria sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo o per ogni consegna irregolare al pagamento di una penalità pari a euro 250,00.

Nel caso di errori nella fornitura la ditta affidataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla rilevazione della errata consegna, senza addebitare all'Ordine costi aggiuntivi, con l'applicazione della penale di cui sopra.

La ditta affidataria sarà sottoposta nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio, ad una penale pari all'importo del servizio non erogato maggiorato del 30%.

Altre violazioni delle prescrizioni contrattuali comporteranno applicazioni di una penale, fino ad un massimo del 5% dell'importo del prezzo dei buoni pasto utilizzati in un mese da applicarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 9 - UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

I dipendenti dell'Ordine potranno utilizzare i buoni per ottenere l'erogazione dei pasti, quale servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e nei tempi fissati dalle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio di mensa dei dipendenti.

ART. 10 - INDICAZIONE DEL PREZZO

L'Ordine corrisponderà, a fronte del servizio in oggetto, alla ditta affidataria, per ogni buono pasto, la somma pattuita in sede di affidamento. Detta somma potrà essere variata con preavviso di 60 (sessanta) giorni, in funzione degli accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali.

L'Iva è a carico dell'Ordine e sarà addebitata allo stesso a titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo come sopra determinato compensa l'affidataria di ogni utile, di tutte le spese ed oneri generali e particolari, principali ed accessori, inerenti il servizio prestato.

Non saranno riconosciute alla ditta affidataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese per la ricarica delle tessere elettroniche.

ART. 11 - PAGAMENTO DELLE FATTURE



Le fatture elettroniche, riportanti il numero e il controvalore dei buoni forniti, dovranno essere emesse contestualmente alla data di trasmissione dei buoni ai quali sono riferite e inviate all'Ordine, che provvederà ad apporre il visto di regolare esecuzione per l'ammissione a pagamento; le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento; eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso alla ditta affidataria non spetteranno interessi per ritardato pagamento.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

All'atto del contratto l'affidataria dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dalla procedura in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata a pena di decadenza dall'affidamento e la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di prestazione del servizio e resterà vincolata per intero per tutta la durata del servizio fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà essere resa con le forme e le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s. m.i.

ART. 13 - POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta affidataria deve essere provvista di:

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose;
- polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari di buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di € 100.000,00 in caso di morte ed un massimale di € 130.000,00 in caso di invalidità permanente, con franchigia pari al 3%.

ART. 14 - MODALITÀ DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente capitolato.

L'Ordine è manlevato da qualsiasi pretesa da parte del ristoratore e l'utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente o dei fruitori dei buoni.

Fatto salvo l'obbligo alla vigilanza da parte dell'affidatario, l'Ordine si riserva di esercitare le opportune verifiche affinché siano accertate le garanzie igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti e siano osservati, nella manipolazione e somministrazione dei cibi, il rispetto dei valori nutrizionali e degli apporti calorici ottimali, raccomandati dalla moderna scienza dell'alimentazione.



L'accertata violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitarie dà luogo a contestazioni dell'Ordine alla ditta affidataria, che è tenuta a rispondere entro dieci giorni, comunicando le contromisure assunte. Ripetute violazioni danno il diritto, da parte dell'Ordine, di risolvere il contratto.

Ogni rapporto con gli esercizi convenzionati dovrà essere tenuto esclusivamente dalla ditta affidataria e l'Ordine dovrà ritenersi escluso da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 - ESERCIZI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto oggetto del presente Capitolato sono quelli indicati dall'affidatario nell'elenco presentato in sede di offerta.

L'affidatario deve garantire convenzioni con esercizi situati nel Comune di Roma.

L'Ordine si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti.

In particolare l'Ordine, nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali presso nuove sedi, avrà la facoltà di chiedere un incremento o variazione del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli uffici stessi.

Ogni eventuale variazione all'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata dalla ditta affidataria all'Ordine.

In particolare, la ditta si impegna a comunicare l'eventuale, motivata, risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, ovvero eventuali variazioni delle condizioni di convenzione. Nel caso di risoluzione, entro 15 giorni dall'evento, dovrà provvedere alla sostituzione degli esercizi con altri esistenti nelle vicinanze degli uffici, onde assicurare il consumo del pasto entro il tempo necessario allo spostamento da e per gli Uffici stessi. Nel periodo necessario alla sostituzione il numero dei locali convenzionati non potrà in ogni caso ridursi di oltre il 3 % rispetto a quello dichiarato nell'offerta a pena di risoluzione del contratto.

L'Ordine, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere il proprio motivato dissenso in merito alla sostituzione o variazione delle condizioni di convenzione.

ART. 16 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ E DEL VALORE FACCIALE

Per tutta la durata del contratto è facoltà dell'Ordine di apportare variazioni in diminuzione del numero di buoni pasto richiesti, sulla base di proprie motivate esigenze, senza che ciò dia diritto alla ditta affidataria di chiedere alcun tipo di risarcimento.

La ditta affidataria è obbligata a fornire eventuali ulteriori buoni pasto alle stesse condizioni di aggiudicazione per un valore fino al 30 % in più dell'importo posto a base di gara.

Per tutta la durata del contratto è altresì facoltà dell'Ordine di apportare variazioni in ordine al valore facciale del buono sulla base di proprie motivate esigenze.

ART. 17 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria dovrà:



- garantire il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti dell'Ordine attraverso esercizi con la ditta medesima convenzionati, attraverso l'utilizzo delle tessere elettroniche presso i punti di ristoro;
- garantire che gli alimenti e le bevande forniti ai fruitori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, ivi compresi primi e secondi piatti ove gli stessi siano forniti alla clientela ordinaria nei limiti del prezzo di € 12,00, pari al valore commerciale - facciale indicato sul buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dalla ditta all'Ordine in sede di affidamento;
- fornire periodicamente, a richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi siti nel Comune di Roma e aderire tempestivamente alle richieste dell'Ordine circa l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell'Ordine stesso;
- assicurare un congruo numero di esercizi;
- fornire a richiesta dell'Ordine le statistiche inerenti l'utilizzo dei buoni pasto;
- esonerare l'Ordine da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta affidataria ed i pubblici esercizi, per cui nessun onere né responsabilità derivante dal loro rapporto contrattuale è imputabile all'Ordine, ivi compresi i danni che potrebbero conseguire da inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente al gestore dei punti di ristoro e/o al personale da lui dipendente;
- verificare il possesso da parte degli esercizi convenzionati delle autorizzazioni e licenze di legge;
- farsi carico degli eventuali danni derivanti da inosservanze di prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie, etc, vigenti negli esercizi commerciali e di cui venisse chiesto il risarcimento all'Ordine;
- impegnarsi ad attivare il servizio immediatamente dopo l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 18 - DIVIETO ALL'AFFIDATARIO DI SOSPENDERE I SERVIZI

L'affidatario non può sospendere i servizi in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ordine di Roma.

La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Sarà facoltà dell'Ordine di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

In caso di grave inadempimento delle prescrizioni del presente Capitolato l'Ordine si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti alla ditta affidataria, all'incameramento della



garanzia definitiva e all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Ordine ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà dell'Ordine di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20 - SPESE

Ogni e qualsiasi spesa, compresa la tassa di registrazione del contratto, sono a completo carico della ditta affidataria, esclusa l'Iva che è a carico dell'Ordine di Roma.

ART. 21 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ordine della costituzione in mora della ditta affidataria.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Roma.

ART. 23 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è il Direttore Mario Valle.